



**ACCORDO TRA TITOLARI AUTONOMI
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" con sede legale in Roma, a via Cracovia, 50, C.F./P.IVA 80213750583, in persona del legale rappresentante *p.t.*, (di seguito "**UTV**")

E

XXX (di seguito "...")

PREMESSO CHE

1. XXX opera in settori tecnici complessi che impongono di attenersi alla legislazione bancaria e segnatamente, per quel che rileva nella materia oggetto del contratto di affidamento stipulato con UTV (di seguito "Contratto"), alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia, alle disposizioni contenute in materia di tracciamento degli accessi ai dati bancari dei clienti, ai tempi di conservazione dei relativi file di *log* e alla implementazione di *alert* di rilevazione di intrusioni o accessi anomali ai dati bancari;
2. XXX deve altresì ossequiarsi alla normativa che regola la *privacy* secondo le previsioni del Regolamento U.E. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati (di seguito "Regolamento"), nonché del d.lgs. 196/2003 ("Codice della Privacy") e ss. mm. ii.;
3. le attività oggetto del Contratto non possono in alcun modo, neanche astrattamente, formare oggetto di "delega" da parte di UTV, in quanto le stesse possono essere svolte esclusivamente da soggetti specializzati;
4. la natura e le caratteristiche delle suddette attività fanno sì che ciascuna Parte debba assumere la qualifica di "**Titolare autonomo**" ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento, sia nei reciproci rapporti intercorrenti tra le Parti stesse sia nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti;
5. con il presente Accordo, pertanto, le Parti confermano di voler determinare autonomamente, alle condizioni di seguito indicate, le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali, decidendo e ponendo in atto, sempre in via autonoma, le più adeguate misure tecniche, organizzative e di sicurezza per garantire un livello di tutela dei dati personali adeguato al rischio ex art. 32 del Regolamento, assumendosi pienamente tutte le responsabilità conseguenti.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula il presente Accordo:



ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

ART. 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'Accordo si intende per:

1. **"dato personale"**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
2. **"trattamento"**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
3. **"Titolare del trattamento"**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento di dati personali;
4. **"Garante per la protezione dei dati personali"** (cd. **"Garante"**): l'Autorità pubblica indipendente, di cui all'art. 51 del Regolamento, incaricata di sorvegliare l'applicazione del Regolamento al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e che svolge i compiti indicati nell'art. 57 del Regolamento;
5. **"legge applicabile"**: il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il d.lgs. 196/2003 ("Codice della Privacy") e ss. mm. ii e qualsiasi altra normativa o atto avente forza normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante;
6. **"misure di sicurezza"**: le misure, di cui all'art. 32 del Regolamento, idonee a ridurre il rischio di violazione dei dati, con specifico riferimento al pregiudizio dei diritti e delle libertà delle persone fisiche;
7. **"misure tecniche e organizzative"**: le misure, di cui all'art. 24 del Regolamento, adeguate ed efficaci ad essere in grado di dimostrare il proprio grado di conformità delle attività di trattamento con il Regolamento;



8. **“violazione di dati”**: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
9. **“Responsabile della protezione dei dati” (“R.P.D.”)**: il soggetto che, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento, svolge le funzioni di: informare e fornire consulenza al titolare ed al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti degli obblighi derivanti dal Regolamento; sorvegliare l’osservanza del Regolamento, nonché delle altre disposizioni europee o di diritto interno in materia di protezione dati; sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e attività di controllo; fornire pareri e sorvegliare alla redazione della *Data protection impact assessment*; di fungere da punto di contatto e collaborare con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; di controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate.

ART. 3

OGGETTO DELL’ACCORDO

1. L’affidamento ha per oggetto il servizio di Cassa dell’UTV, di incasso delle tasse, dei contributi universitari e dei servizi inerenti al nodo dei pagamenti – SPC (PagoPA).

ART. 4

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEI TITOLARI AUTONOMI

1. Con il presente Accordo le Parti convengono che i dati personali verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti e di gestione dei rapporti con gli utenti. I dati verranno inoltre trattati per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.
2. XXX si obbliga in via esclusiva ed integrale, esentando da ogni forma di conseguente responsabilità UTV, all’adempimento delle attività da lei svolte e definite in premessa nonché degli obblighi indicati e disciplinati dal Regolamento.
3. Fatto salvo quanto previsto da inderogabili norme di legge, UTV assicura la regolarità dell’esecuzione dell’Accordo, ma resta esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni diretti e/o indiretti (sia con riferimento al danno emergente, sia al lucro cessante) subiti da terzi in conseguenza dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili ad XXX. In particolare, UTV non sarà responsabile per qualsiasi inconveniente che dovesse manifestarsi per qualsiasi operazione di trattamento dei dati personali posta in essere da XXX e non sarà conseguentemente tenuta ad alcun risarcimento.

4. Del pari, XXX assicura la regolarità dell'esecuzione dell'Accordo, ma resta esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni diretti e/o indiretti (sia con riferimento al danno emergente, sia al lucro cessante) subiti da terzi in conseguenza dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili a UTV. In particolare, XXX non sarà responsabile per qualsiasi inconveniente che dovesse manifestarsi per qualsiasi operazione di trattamento dei dati personali posta in essere da UTV e non sarà conseguentemente tenuta ad alcun risarcimento.

5. XXX tratterà i dati trasferiti da UTV per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti per effetto della aggiudicazione. Pertanto, un eventuale trattamento effettuato a fini diversi risulterà precluso.

ART. 5

DURATA DEL TRATTAMENTO

1. Il trattamento dei dati trasferiti da UTV a XXX avrà una durata non superiore al tempo necessario al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 4, punto 1.

2. La durata del trattamento coinciderà con la durata di vigenza del Contratto, pari ad anni cinque ed eventuali proroghe.

ART. 6

TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI

1. Le tipologie di dati personali trattati sono:

- a) dati anagrafici;
- b) dati di contatto;
- c) dati bancari;
- d) dati di carriera degli studenti, limitatamente al numero di matricola e corso accademico frequentato;
- f) retribuzione netta dei dipendenti.

ART. 7

CATEGORIE DI INTERESSATI

1. Le categorie di interessati sono i dipendenti, gli studenti e i fornitori di UTV.

ART. 8

RISPETTO DELLA NORMATIVA

1. In quanto Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, le Parti sono tenute a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali che risultino applicabili ai rapporti che intercorrono fra le parti per effetto della aggiudicazione, con particolare riferimento al Regolamento.
2. Nell'ambito delle rispettive responsabilità come determinate dall'Accordo, le Parti dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta approvati dal Garante.

ART. 9

MISURE DI SICUREZZA E MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE

1. Le Parti si impegnano ad applicare autonomamente, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento, le misure di sicurezza (misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio) idonee ed adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per effetto dell'aggiudicazione, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Parimenti, in via del tutto indipendente rispetto alle indicazioni dell'altro contraente, ciascuna Parte si impegna a mettere in atto, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di mostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento.

ART. 10

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. XXX comunicherà a UTV la propria informativa sulla Protezione dei Dati Personali strutturata secondo i principi indicati negli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016.

ART. 11

VIOLAZIONE DEI DAI PERSONALI

1. Le Parti sono tenute a darsi reciprocamente notizia di ogni eventuale illegittimo trattamento dei dati personali operato in esecuzione del presente Contratto nell'ambito della propria



organizzazione, procedendo, senza ritardo, alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento.

Roma, lì _____

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

XXX

Firma: _____

Firma: _____